



**COMUNE DI GORLA
MAGGIORE**
Provincia di Varese

**REGOLAMENTO
PER
LA DISCIPLINA
DELLE
ENTRATE COMUNALI**

Approvato con deliberazione C.C. n. 51 del 26/10/2015
Modificato con deliberazione C.C. n. 23 del 27/07/2020

Sommario

ART. 1 - OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO.....	3
ART. 2 - DEFINIZIONE DELLE ENTRATE.....	3
ART. 3 - REGOLAMENTAZIONI DELLE ENTRATE	3
ART. 4 - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE, DEI CANONI E DELLE TARiffe	3
ART. 5 - ESENZIONI DA CANONI O TARIFFE NON TRIBUTARIE	4
ART. 6 - FORME DI GESTIONE DELLE ENTRATE	4
ART. 7 - SOGGETTI RESPONSABILI DELLE ENTRATE	5
ART. 8 – PAGAMENTI RATEALI.....	6
ART. 9- ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO.....	7
ART. 10 - ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE O PATRIMONIALI.....	7
ART. 11 - ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RETTIFICA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI.....	8
ART. 12 – TASSO DI INTERESSE PER LA RISCOSSIONE ED IL RIMBORSO DI TRIBUTI COMUNALI ..	9
ART. 13 - SANZIONI.....	10
ART. 14 - TUTELA GIUDIZIARIA.....	10
ART. 15 - FORME DI RISCOSSIONE VOLONTARIA.....	10
ART. 16 - FORME DI RISCOSSIONE COATTIVA.....	11
ART. 17 – CREDITI INESIGIBILI O DI DIFFICILE RISCOSSIONE	11
ART. 18 - AUTOTUTELA	12
ART. 19 - ACCERTAMENTO CON ADESIONE.....	12
ART. 20- INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE	12
ART. 21 – ACCERTAMENTO ESECUTIVO TRIBUTARIO.....	13
ART. 22 – ACCERTAMENTO ESECUTIVO PATRIMONIALE	13
Art. 23 – RISCOSSIONE COATTIVA.....	14
Art. 24 – INTERESSI MORATORI E SPESE	14
ART. 25 – DISPOSIZIONI FINALI	15

ART. 1 - OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina generale di tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali, in conformità ai principi dettati dal D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni e da ogni altra disposizione di legge in materia.

2. Le disposizioni del Regolamento sono volte ad individuare le entrate, a dettare principi per la determinazione delle aliquote dei tributi, dei canoni, delle tariffe e dei prezzi dei servizi, a disciplinare le attività di liquidazione, di accertamento, di riscossione, di contenzioso, di determinazione ed applicazione delle sanzioni, a specificare le procedure, le competenze degli uffici, le forme di gestione.

3. Il reperimento delle risorse tributarie e patrimoniali è finalizzato a raggiungere l'equilibrio economico di bilancio del Comune.

ART. 2 - DEFINIZIONE DELLE ENTRATE

1. Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime, con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali e provinciali.

2. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente comma 1, quali canoni e proventi per l'uso ed il godimento di beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per le prestazioni di servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

ART. 3 - REGOLAMENTAZIONI DELLE ENTRATE

1. I regolamenti che il Comune adotterà per ogni tipo di entrata dovranno essere informati ai criteri generali stabiliti nel presente atto.

2. I Regolamenti adottati per la disciplina delle entrate tributarie debbono essere trasmessi dal Responsabile del Servizio al Ministero delle Finanze, unitamente alla relativa delibera di approvazione, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi

3. Per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 4 - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE, DEI CANONI E DELLE TARIFFE

1. Le aliquote dei tributi sono determinate con apposita delibera entro i limiti stabiliti dalla legge per ciascuno di essi e nei termini previsti per l'approvazione del bilancio, in misura tale da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico di bilancio ed a tal fine possono essere variate in aumento od in diminuzione per ciascuna annualità, ove ciò si renda necessario.

2. I canoni per l'utilizzo del patrimonio comunale vengono fissati con apposita delibera entro i termini di approvazione del bilancio, in modo che venga raggiunto il miglior risultato economico, nel rispetto dei valori di mercato. Deve altresì essere assicurato l'adeguamento periodico in relazione alle variazioni di detti valori.

3. Nel caso di perseguitamento di scopi sociali, è facoltà dell'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art. 32, comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, stabilire canoni inferiori ai valori di mercato, ovvero, nel caso di concessioni ad associazioni senza fini di lucro di beni del patrimonio comunale per lo svolgimento di attività socialmente rilevanti e meritorie di cui ne beneficia la comunità locale, stabilire l'esonero dal pagamento del canone.

4. Le tariffe ed i corrispettivi per la fornitura di beni e per prestazioni di servizi vengono determinate con apposita delibera entro i termini di approvazione del bilancio, in conformità dei parametri forniti dalle singole disposizioni di legge, ove esistono, e comunque in modo che con il gettito venga assicurata la copertura dei costi dei servizi cui si riferiscono.

ART. 5 - ESENZIONI DA CANONI O TARIFFE NON TRIBUTARIE

1. Fatte salve le esenzioni e/o riduzioni previste da specifiche disposizioni normative, la Giunta Comunale può disporre l'esenzione totale o parziale da canoni e/o tariffe di natura patrimoniale e non tributaria dovuti all'Ente.

2. Le facoltà di cui al comma precedente sono applicabili mediante specifico atto deliberativo e previa richiesta dei soggetti interessati, per iniziative patrociniate e di rilevato interesse generale culturale, sociale, economico e sportivo o di promozione del territorio.

3. Successivamente il Funzionario Responsabile dell'entrata di competenza quantifica l'esenzione spettante.

4. In ogni caso, le esenzioni deliberate dalla Giunta Comunale in applicazione del presente articolo non possono eccedere annualmente la misura percentuale del 0,50% delle previsioni del titolo III del bilancio annuale di competenza.

ART. 6 - FORME DI GESTIONE DELLE ENTRATE

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più categorie di

entrate per le attività, anche disgiunte, di liquidazione, accertamento e riscossione, scegliendo tra una delle seguenti forme previste nell'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446:

- a) gestione diretta in economia, anche in associazione con altri Enti Locali, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267;
- b) affidamento mediante convenzione ad azienda speciale di cui all'art. 114 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267;
- c) affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale di cui all'art.113 e successivi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 e successive modificazioni e integrazioni, il cui socio privato sia scelto tra i soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 15.12.97 n. 446;
- d) affidamento in concessione mediante procedura di gara ai concessionari di cui al D.P.R. 28.1.88 n. 43 o ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 15.12.97 n. 446.

2. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità, efficienza e fruizione per i cittadini in condizioni di egualanza.

3. Le valutazioni per la forma di gestione indicate nel precedente comma 2 debbono risultare da apposita documentata Relazione del Responsabile del settore entrate, contenente un dettagliato piano economico riferito ad ogni singola tipologia di entrata, con configurazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi, con previsione dei possibili margini riservati al gestore nel caso di affidamento a terzi. Debbono altresì essere stabilite opportune forme di controllo circa il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla gestione prescelta.

4. L'affidamento della gestione a terzi che non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente, può essere rinnovato ai sensi e per gli effetti dell'art. 44, commi 1 e 2 della Legge 23.12.94, n. 724.

5. E' esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori del Comune e loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende, nonché delle società miste costituite o partecipate.

ART. 7 - SOGGETTI RESPONSABILI DELLE ENTRATE

1. Sono responsabili delle singole entrate del Comune i funzionari dei singoli settori ai quali le stesse risultano affidate nel piano esecutivo di gestione.

2. Il funzionario responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, compresa l'attività istruttoria di controllo e verifica e l'attività di liquidazione, di accertamento nonché sanzionatoria.

3. Il funzionario responsabile laddove previsto, appone il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate, anche quando il servizio sia stato affidato a terzi.

3. Qualora sia deliberato di affidare ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 15.12.97 n. 446 anche disgiuntamente la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse.

ART. 8 – PAGAMENTI RATEALI

1. Salvo i casi in cui i termini per effettuare i versamenti siano fissati dalla Legge, è ammessa la possibilità di corrispondere ratealmente gli importi relativi ad entrate comunali, anche per arretrati e relativi a diverse annualità.

2. La rateizzazione del versamento è concessa dal Funzionario Responsabile dell'Entrata di cui all'art. 7, a seguito di apposita istanza del contribuente.

3. Il Responsabile del Servizio competente, con apposito atto, concede la rateizzazione del dovuto maggiorata degli interessi legali in base ai seguenti criteri:

- Fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione
- Da euro 100,01 a euro 500,00 fino a quattro rate mensili
- Da euro 500,01 a euro 3.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
- Da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili
- Oltre euro 6.000,01 da venticinque a trentasei rate mensili

3bis. In caso di comprovato peggioramento della situazione economica del richiedente e a condizione che non sia intervenuta decadenza, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo fino a un massimo di trentasei rate mensili

4. Nel caso di Persone Fisiche e per debiti inferiori a euro 6.000,00 euro, è fatta salva la facoltà di concedere rateizzazioni diverse da quanto sopra esposto, e comunque per un numero di rate mensili complessive non superiore a n. 36, previa valutazione e relazione resa dal Servizio Socio-Assistenziale ed esclusivamente per particolari limitazioni socio-economiche del richiedente.

5. Il responsabile del servizio competente dopo aver provveduto a far sottoscrivere al debitore idonea dichiarazione di accettazione della rateazione e delle relative condizioni, comunicherà al responsabile del servizio finanziario gli estremi della rateazione e comunque tutte le notizie necessarie per la gestione della riscossione, provvedendo altresì a tenerlo tempestivamente informato di tutte le variazioni che eventualmente dovessero riscontrarsi in seguito.

6. *<abrogato>*.

7. Il mancato pagamento nei termini di due rate, anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, dopo espresso sollecito, comporta la decadenza del contribuente dal beneficio concesso e lo stesso sarà tenuto al versamento del debito residuo nonché delle eventuali spese accessorie sostenute dall'Ente per il recupero del dovuto.

ART. 9- ATTIVITA' DI VERIFICA E CONTROLLO

1. E' obbligo del Comune o del soggetto delegato o del concessionario verificare che quanto dichiarato e corrisposto da chi è tenuto a titolo di tributi, canoni o corrispettivi corrisponda ai loro effettivi parametri di capacità contributiva o di utilizzo o godimento dei beni o dei servizi pubblici con un'attività di riscontro dei dati e di controllo sul territorio.

I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente, nelle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.

2. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla Legge 7.8.90 n. 241 con esclusione delle norme di cui agli artt. 7-13.

3. In particolare il funzionario responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione, utilizzare in modo razionale risorse umane e materiali, semplificare le procedure e ottimizzare i risultati.

4. Il funzionario, quando non sussistono prove certe (anche se suscettibili di prova contraria) dell'inadempimento, può invitare il contribuente a fornire chiarimenti, adeguandosi nelle forme a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge relativa a ciascuna entrata, prima di emettere un provvedimento accertativo sanzionatorio.

5. Non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni al contribuente già in possesso dell'Amministrazione Comunale o in possesso di altre amministrazioni pubbliche, indicate dal contribuente.

6. I controlli vengono effettuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta Comunale in sede di approvazione del piano esecutivo di gestione ovvero con delibera successiva nella quale si dà atto che le risorse assegnate risultano congrue rispetto agli obiettivi da raggiungere in relazione all'attività in argomento.

ART. 10 - ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE O PATRIMONIALI

1. L'attività di liquidazione delle entrate tributarie e patrimoniali dovrà svolgersi da parte del Comune o del concessionario nella piena osservanza dei principi di semplificazione, pubblicità e trasparenza per il cittadino con la pubblicazione presso l'ufficio preposto delle tariffe, delle aliquote, dei canoni, dei prezzi pubblici e dei relativi criteri e modalità di computo riferiti a ciascun tributo, entrata o servizio.

2. Per le entrate tributarie per le quali vige l'obbligo della autoliquidazione sarà cura del Comune o del concessionario comunicare i termini e le modalità degli adempimenti previsti negli appositi regolamenti.

3. Per le entrate tributarie per le quali sia previsto per legge il provvedimento di liquidazione, questo dovrà avere la forma scritta, con la indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini della esatta individuazione del debito, con comunicazione dell'atto a mezzo del messo comunale o di raccomandata postale con avviso di ricevimento.

4. Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano dubbi interpretativi sull'operato del soggetto passivo, è necessario chiedere chiarimenti al contribuente stesso.

5. Per le entrate patrimoniali sarà cura del Comune indicare i termini e le modalità degli adempimenti specificandole negli apposti regolamenti.

ART. 11 - ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RETTIFICA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI

1. L'attività di accertamento e di rettifica delle entrate tributarie è svolta dal Comune, a mezzo dei funzionari all'uopo incaricati, nel rispetto dei termini di decadenza o di prescrizione indicati nelle norme che disciplinano i singoli tributi. Deve essere notificato al contribuente apposito atto nel quale debbono essere chiaramente indicati tutti gli elementi che costituiscono il presupposto d'imposta, il periodo di riferimento, l'aliquota applicata, l'importo dovuto, il termine e le modalità per il pagamento, l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni in merito all'atto e quello presso il quale promuovere un riesame dell'atto in sede di autotutela, il termine e l'autorità per l'eventuale impugnativa.

2. La richiesta al cittadino di importi di natura non tributaria, per i quali a seguito dell'attività di controllo di cui all'art. 9 risulta che è stato omesso totalmente o parzialmente il pagamento, deve avvenire mediante notifica di apposito atto nel quale debbono chiaramente essere indicati tutti gli elementi utili per la esatta individuazione del debito, il periodo di riferimento, le modalità ed il termine per il versamento.

3. L'atto di accertamento di cui ai commi precedenti deve essere comunicato al contribuente mediante notifica a mezzo del messo comunale o di raccomandata postale con avviso di ricevimento.

4. Sono ripetibili le spese per i compensi di notifica degli atti di accertamento, anche in rettifica, di liquidazione, contestazione e di irrogazione delle sanzioni. Dette spese sono recuperate unitamente al tributo o maggior tributo accertato, alle sanzioni amministrative ed agli interessi.

5. Non sono ripetibili le spese per la notifica di atti istruttori e di atti amministrativi alla cui emanazione il Comune è tenuto su richiesta del contribuente e le spese relative all'invio di qualsiasi atto mediante comunicazione.

6. L'ammontare delle spese di cui al comma 4 è pari all'importo di cui all'art. 2 del Decreto del Ministero delle Finanze 12 settembre 2012, che attualmente sono pari a:

- € 5,18 in caso di notifica a mezzo raccomandata r.r.
- € 8,75 nelle ipotesi di notifica ai sensi dell'art. 60 del DPR n. 600/73
- € 8,35 in caso di notifica eseguita all'estero

Detti importi saranno automaticamente adeguati in caso di modifiche alla normativa di riferimento.

7. Le attività di accertamento e di recupero delle somme dovute, sia di natura tributaria che patrimoniale, nel caso di affidamento in concessione a terzi del servizio, sono svolte dal concessionario con le modalità indicate nel disciplinare che regola i rapporti tra Comune e tale soggetto.

8. Nell'attività di recupero delle entrate patrimoniali e tributarie non versate alle prescritte scadenze, gli uffici responsabili delle entrate stesse entro 60 giorni dalla scadenza inviano un primo sollecito addebitando al trasgressore gli interessi maturati al tasso legale vigente. Se il contribuente non assolve il debito, l'ufficio notifica un ulteriore atto di sollecito addebitando, oltre agli interessi maturati, anche le spese sostenute per la notifica dell'atto. Se anche il secondo sollecito non andrà a buon fine, l'ufficio competente proseguirà l'attività di recupero in via coattiva secondo le forme stabilite dalla norma competente per materia.

9. Qualora risulti dovuto per il contribuente un versamento per arretrati, anche relativi a diverse annualità, scaturiti a seguito dell'attività di accertamento e liquidazione delle entrate tributarie comunali, è prevista la rateizzazione del versamento a seguito di apposita istanza del contribuente e secondo i termini e le modalità di cui all'art. 8 del presente Regolamento.

ART. 12 – TASSO DI INTERESSE PER LA RISCOSSIONE ED IL RIMBORSO DI TRIBUTI COMUNALI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della Legge n. 133/99, la misura degli interessi per la riscossione ed i rimborsi di ciascun tributo locale (I.C.I., I.M.U., TASI, Tassa Rifiuti, T.O.S.A.P., Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritto sulle Pubbliche Affissioni), nel rispetto, degli equilibri di Bilancio, è determinata nel tasso di interesse legale fissato dall'art. 1284 del Codice Civile, su base annua, dall'anno 2000.

2. Gli interessi per la riscossione ed i rimborsi dei tributi locali (ICI, TA.R.S.U., T.O.S.A.P., Imposta comunale sulla Pubblicità e Diritto sulle Pubbliche Affissioni) per i periodi di imposta e per i rapporti tributari precedenti all'anno 1999, incluso, sono dovuti nelle stesse misure previste in relazione alle imposte erariali.

ART. 13 - SANZIONI

1. Le sanzioni relative ad entrate tributarie, previste dal D.Lgs. 471-472-473 del 23.12.97, così come modificati ed integrati, sono graduate con apposito provvedimento di irrogazione sulla base dei limiti minimi e massimi dettati dalla normativa vigente e secondo i criteri di determinazione enunciati negli artt. da 3 a 7 del D. Lgs. n. 472/97.
2. Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono previste nei regolamenti di ogni singola entrata.
3. Le sanzioni sono irrogate con il provvedimento del funzionario responsabile di cui all'art. 7 o dal concessionario.
4. Non si provvede ad irrogare sanzioni per violazioni di carattere formale.

ART. 14 - TUTELA GIUDIZIARIA

1. Allorquando l'ente debba promuovere o resistere in un procedimento giudiziario, il potere di rappresentanza spetta al dirigente responsabile del relativo servizio a norma dell'articolo 11, comma 3, del Dlgs. n. 546/1992.
2. E' possibile avvalersi per la rappresentanza e l'assistenza in giudizio di professionista abilitato, stipulando con lo stesso apposita convenzione nella quale si applichino i tariffari minimi di legge.

ART. 15 - FORME DI RISCOSSIONE VOLONTARIA

1. La riscossione volontaria delle entrate deve essere conforme alle disposizioni contenute nel Regolamento di contabilità del Comune.
2. Le disposizioni contenute nei regolamenti che disciplinano le singole entrate debbono prevedere la possibilità per i contribuenti e gli utenti di eseguire i versamenti con modalità e forme ispirate al principio della comodità e della economicità della riscossione, quali il versamento diretto e il versamento tramite c.c.p., modello F24, tramite PagoPA o altre forme di riscossione telematica.
3. Il pagamento dei tributi locali deve, in ogni caso, essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore ai 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
4. E' ammessa la compensazione di somme a credito con quelle dovute al Comune a titolo di tributi locali solamente nell'ambito di ciascun tributo. L'eventuale credito vantato dal contribuente potrà essere compensato con un debito dello stesso tributo riferito ad altro periodo d'imposta. A tal fine il contribuente presenta debita istanza di compensazione al Comune che verifica l'effettiva sussistenza del credito e rilascia

apposita autorizzazione indicando modalità e termini per effettuare la compensazione. Sono fatte salve eventuali disposizioni derivanti da normative superiori.

ART. 16 - FORME DI RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali, salvo quanto previsto al comma successivo, è effettuata secondo le modalità previste dal presente regolamento e per quanto non regolamentato dai commi da 792 a 804 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2. La riscossione coattiva delle contravvenzioni stradali di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 può essere effettuata, per ragioni di economicità, efficienza e funzionalità dell'azione amministrativa, tramite iscrizione a ruolo, sulla base del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero tramite ingiunzione di pagamento, con le modalità di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, applicando le disposizioni contenute nel titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

3. La gestione delle attività inerenti la riscossione coattiva delle entrate comunali è assicurata dal competente servizio dell'Ente anche tramite affidamenti di segmenti di attività a soggetti esterni.

3bis. Le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che regolano la materia della riscossione coattiva in modo incompatibile con le disposizioni contenute nel presente regolamento si devono intendere non più applicabili con riferimento agli atti emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020.

4. E' stabilito in Euro 12,00 (Euro dodici) il limite al di sotto del quale non si procede al recupero coattivo delle somme non versate

Detto importo si considererà automaticamente adeguato alla luce di eventuali successivi Decreti del Ministero dell'economia e delle finanze emanati ai sensi dell'art. 25 della Legge 27/12/2002 n. 289 (Finanziaria 2003).

5. L'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione.

ART. 17 – CREDITI INESIGIBILI O DI DIFFICILE RISCOSSIONE

1. Prima dello scadere del termine prescrizionale, il Funzionario responsabile dell'Entrata verifica la posizione del debitore in relazione ai crediti divenuti inesigibili o ritenuti di improbabile riscossione in ragione della inconsistenza del patrimonio del debitore o della sua irreperibilità e, qualora venga a conoscenza di nuovi elementi reddituali o patrimoniali riferibili al soggetto passivo, avvia le procedure per la riscossione coattiva di cui all'articolo precedente.

2. Per i crediti di incerta riscossione, il Funzionario Responsabile dell'Entrata può disporre, con provvedimento motivato, una transazione al fine di recuperare almeno una parte del dovuto.

3. In alternativa a quanto indicato nel comma 2 e laddove ne esistano i presupposti, il Funzionario Responsabile dell'Entrata può ricorrere al cosiddetto "baratto amministrativo" di cui all'art. 24 della Legge n. 164/2014 per il recupero totale o parziale del debito maturato dal soggetto passivo.

4. Nel caso di parziale pagamento degli atti esecutivi, se il credito residuo, anche riferito a più anni, è inferiore a euro 10,00, l'importo è dichiarato inesigibile, senza necessità di intraprendere ulteriori azioni cautelari o esecutive.

ART. 18 - AUTOTUTELA

1. Il Comune, con provvedimento del funzionario responsabile del servizio al quale compete la gestione dell'entrata od i soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del D. Lgs. 15.12.97 n. 446, può annullare totalmente o parzialmente l'atto ritenuto illegittimo nei limiti e con le modalità di cui al Regolamento comunale per la disciplina dell'istituto dell'autotutela esercitata dall'Amministrazione Comunale in materia comunale.

ART. 19 - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Si applicano per le entrate tributarie il Regolamento comunale per l'applicazione dell'accertamento con adesione ai tributi locali.

ART. 20- INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto all'ufficio competente circostanziate e specifiche istanze di interpello su casi concreti e personali, ai sensi dell'art. 11 della Legge 27/07/2000 n. 212 (*Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente*), qualora vi siano condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni tributarie.

2. La risposta dell'Amministrazione, nella persona del funzionario responsabile dell'entrata in questione, dovrà avvenire entro centoventi giorni nella forma scritta e motivata ed è vincolata alla sola questione oggetto di interpello e al solo richiedente. E' fatta salva la facoltà di avvalersi di professionisti esterni per le questioni di maggior complessità.

3. In caso di silenzio, si intenderà che l'Amministrazione concorda con l'interpretazione prospettata dal richiedente.

4. Qualunque atto emanato difforme dalla risposta è nullo e limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello non possono essere irrogate sanzioni.

ART. 21 – ACCERTAMENTO ESECUTIVO TRIBUTARIO

1. Gli avvisi di accertamento relativi ai tributi comunali e gli atti di irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie devono essere notificati entro i termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 161 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Gli atti di cui al comma 1 devono contenere l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.

3. Il contenuto degli atti di cui al comma precedente è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.

4. L'avviso di accertamento di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

ART. 22 – ACCERTAMENTO ESECUTIVO PATRIMONIALE

1. L'accertamento esecutivo patrimoniale, finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, deve essere notificato, entro l'anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato in modo spontaneo e, comunque, nel rispetto dei termini prescrizionali previsti per ciascuna tipologia di entrata.

2. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve contenere l'intimazione ad adempiere, entro sessanta giorni dalla notifica, all'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve altresì recare espressamente l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.

3. Il contenuto dell'accertamento esecutivo patrimoniale è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al debitore in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti.

4. L'accertamento esecutivo patrimoniale acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi sessanta giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 23 – RISCOSSIONE COATTIVA

1. Decorsi 30 giorni dal termine per la proposizione del ricorso per l'accertamento esecutivo tributario e dal termine di sessanta giorni dalla notifica per l'accertamento esecutivo patrimoniale, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata indicato negli atti di accertamento e negli atti relativi alle entrate patrimoniali, ovvero ad altro soggetto incaricato successivamente all'emissione degli atti stessi.

2. Con riferimento agli atti di cui al comma precedente, in caso di avvenuta presentazione del ricorso, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale valuta la possibilità di attivare la riscossione in pendenza di giudizio, avendo riguardo alla natura del debitore ed al rischio di perdita del credito prima del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia.

3. In presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione si procede ai sensi dell'articolo 792, lettera d), della legge n. 160 del 2019.

4. I soggetti legittimati alla riscossione forzata sono:

a) il Comune di Gorla Maggiore;

b) l'Agenzia delle Entrate-Riscossione S.p.A.;

c) i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997.

5. Il Funzionario responsabile del tributo ed il Responsabile dell'entrata patrimoniale individuano i soggetti legittimati alla riscossione forzata in base ai principi di economicità ed efficienza, oltre che in funzione delle proprie dotazioni umane, finanziarie e strumentali, nel quadro degli indirizzi determinati dalla Giunta o dal Consiglio comunale e della normativa in materia di affidamenti e di gestione della riscossione delle entrate degli enti locali.

Art. 24 – INTERESSI MORATORI E SPESE

1. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento si applicano gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale maggiorato di due punti percentuali.

2. Nel caso di affidamento del credito comunale all'Agenzia delle Entrate-Riscossione S.p.A., si applica quanto previsto dall'articolo 792, lettera i) della legge n. 160 del 2019.

3. I costi di elaborazione e di notifica dell'atto di accertamento esecutivo tributario e patrimoniale e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e sono così determinati:

a) una quota denominata «*oneri di riscossione a carico del debitore*», pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;

b) una quota denominata «*spese di notifica ed esecutive*», comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze; nelle more dell'adozione del decreto, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle finanze 21 novembre 2000 e del Ministero dell'economia e delle finanze 12 settembre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.

ART. 25 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020.

2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.